

CARTELLA ESATTORIALE

Art. 203/3° comma del Codice della Strada - Qualora nei termini previsti (sessanta giorni), non sia stato proposto ricorso o non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale di contestazione costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale oltre alle spese di procedimento.

Art. 204 del Codice della Strada - Qualora sia stata emessa l'Ordinanza Ingiunzione del Prefetto e, trascorso inutilmente il termine per il pagamento della sanzione amministrativa (trenta giorni), il provvedimento costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese.

Art. 27 legge 24/11/1981 n. 689 - Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dell'Ordinanza Ingiunzione, l'Autorità che ha emesso il provvedimento procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette.

Per il Codice della Strada, dove il verbale è già da solo titolo esecutivo, il mancato pagamento nei termini (pagamento in misura ridotta), produce l'applicazione della sanzione pecuniaria pari alla metà del massimo edittale, che viene esposta al trasgressore attraverso la notifica di una Cartella Esattoriale redatta dal Concessionario locale alla riscossione dei tributi. Il ruolo esattoriale è, allo stato attuale, annuale cioè viene predisposto per la stampa delle Cartelle di pagamento una volta all'anno, tenendo conto che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nella L. 689/81 si estingue nel termine di 5 anni, salvo i casi di interruzione regolata dal Codice Civile.

Come si legge la cartella esattoriale:

La cartella di pagamento è un documento in formato A4 composto da più pagine (minimo 6 compreso il bollettino di c/c/p) con la quale vengono comunicate al contribuente le somme risultanti dal ruolo (elenco dei debitori) da pagare entro il termine di 60 gg. dalla data di notifica della stessa, con l'avvertenza che in mancanza si precederà ad esecuzione forzata. Di norma la Cartella è notificata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno ad domicilio del contribuente.

Nella prima pagina (il cui master di stampa è di colore azzurro) vengono riportati:

- I dati del Concessionario
- Il numero di cartella (un Codice dal quale è possibile rilevare il numero della concessione, l'anno di emissione ed il progressivo di cartella);
- Il nominativo del trasgressore comprensivo di Codice Fiscale
- La somma totale da pagare ed alcune informazioni legate al ritardato pagamento (interessi di mora)

Nella seconda pagina (la più importante per il riconoscimento dell'Ente Creditore) vengono riportati:

- In intestazione l'Ente Creditore (a cui il trasgressore deve far riferimento per le eventuali informazioni relative alla sostanza del credito);
- Il dettaglio delle violazioni compiute e gli importi scorporati per voce (sanzione principale, maggiorazioni, spese di notifica);

Nella terza pagina (Istruzioni per il pagamento) vengono riportati:

- L'importo totale della Cartella ed il tempo utile per pagare (60 gg. tenendo conto che se il giorno di scadenza è sabato o festivo la scadenza stessa è posticipata al primo giorno lavorativo successivo);
- Dove e come pagare (in dettaglio le varie modalità previste: Posta, Banca, Telefono, presso gli sportelli del Concessionario);

Nella quarta pagina (la più tecnica) vengono riportati:

- I dati identificativi della cartella (Codici dei tributi, l'anno di riferimento, i progressivi di ruolo, gli estremi degli atti di verbalizzazione, ecc.);

- Alcune comunicazioni del Concessionario circa le modalità informative e di pagamento semplificato;

Nella quinta pagina (Modalità di ricorso) vengono riportati:

- Gli estremi per il ricorso

Modalità di ricorso

Eventuale ricorso ex art. 22 legge n. 689/81, solo per le violazioni al Codice della Strada, dovrà essere proposto al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione, entro 30 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento.

Ci sono, inoltre, casi in cui è possibile chiedere l'annullamento della Cartella di pagamento direttamente all'Ente Creditore:

- Veicolo venduto in data antecedente all'accertamento della violazione;
- Contribuente deceduto;
- Veicolo compendio di furto;
- Verbale pagato regolarmente entro la data prevista (60 gg. dalla contestazione o notifica);
- Prescrizione (Cartella notificata oltre il termine di 5 anni dalla data di accertamento e contestazione o notifica del verbale) che deve essere sempre comunicata dal contribuente per l'annullamento (a mezzo di istanza) in quanto non è rilevabile d'Ufficio.

La Rateizzazione del Pagamento

Su richiesta motivata dell'interessato, che si trovi in condizioni economiche disagiate, è possibile ottenere il pagamento rateale mensile. Chi intende avvalersi di questa facoltà deve inoltrare apposita domanda, allegando copia della dichiarazioni dei redditi, all'Ufficio Contravvenzioni PM – Via Francesco Macrì, 6 – 89048 Siderno (RC).

Attenzione! In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in unica soluzione!

!!!PER MOTIVI ORGANIZZATIVI DELL'UFFICIO CONTRAVVENZIONI, NON SARA' SEMPRE POSSIBILE DARE INFORMAZIONI "IMMEDIATE" SUI VERBALI INDICATI NELLE CARTELLE ESATTORIALI!!!